

We prepare for



## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "COLUCCIO – FILOCAMO"**

Via Trastevere n.41 – Tel. 0964/84201 – C.F. 81001470806 - C.M. RCIC854005 - CODICE UNIVOCO: UF4RLZ

email : [rcic854005@istruzione.it](mailto:rcic854005@istruzione.it) pec: [rcic854005@pec.istruzione.it](mailto:rcic854005@pec.istruzione.it)

sito web: [www.comprensivoroccellaionica.edu.it](http://www.comprensivoroccellaionica.edu.it)

C.A.P. 89047 Roccella Jonica (Rc)

## **CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO**

Delibera del Collegio Docenti n.67 del 15 maggio 2023

Allegato al PTOF 2022-2025

# Sommario

1. Normativa di riferimento.....	3
2. Oggetto e finalità della valutazione.....	4
3. Le fasi della valutazione.....	5
4. Corrispondenza tra i livelli di apprendimento e il voto espresso in decimi per la singola disciplina. ....	6
5. Criteri di valutazione del comportamento. ....	7
6. Ammissione/non ammissione alla classe successiva e all'esame di stato. ....	8
7. Eventuale ammissione alla classe successiva in deroga ai summenzionati criteri.....	10
8. Strategie ed azioni per il recupero e il miglioramento degli apprendimenti. ....	11
9. Attribuzione del voto di ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. ....	11
10.Valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. ....	14
Alunni con PDP (Piano Didattico Personalizzato). ....	15
11. La certificazione delle competenze. ....	16
12. Validità.....	17

## 1. Normativa di riferimento.

- **LEGGE 13 LUGLIO, N. 107:** Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
- **D.P.R. 22 GIUGNO 2009, n. 122:** Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia.
- **LEGGE 13 LUGLIO, N. 107:** Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
- **DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62:** Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- **D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741:** Regolamenta l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- **D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742:** Regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.
- **CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865:** Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

Il decreto legislativo n.62 del 2017 ha ridefinito il quadro legislativo complessivo all'interno del quale viene definita la valutazione degli alunni; il presente documento pertanto, oltre a recepire le novità previste dal legislatore, armonizza in un unico documento tutte le norme per le quali il Collegio Docenti ha potere deliberante.

Nello specifico, all'art.1, il D.L.vo 62/2017 afferma: "La valutazione ha per oggetto **il processo formativo e i risultati di apprendimento** degli alunni [...], ha **finalità formativa ed educativa**, concorre al **miglioramento degli apprendimenti** e al **successo formativo** degli alunni, **documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione** di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze".

Come ben definito dal legislatore, la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume inoltre una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

Rientra nella funzione docente sia nella sua dimensione individuale che in quella collegiale; i docenti hanno la responsabilità della valutazione, devono curarne la documentazione e scegliere i relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali.

La valutazione è compito esclusivo del Consiglio di classe e dei singoli docenti, che la esercitano all'interno della propria **autonomia professionale**, in conformità con i **criteri** e le **modalità di valutazione degli apprendimenti** definiti dal Collegio dei docenti, inseriti nel PTOF e resi pubblici.

Nel presente documento vengono pertanto definiti i criteri e le modalità di valutazione spettanti agli organi collegiali, all'interno del quadro normativo di riferimento.

## 2. Oggetto e finalità della valutazione.

La scuola italiana, poiché è caratterizzata da un approccio pedagogico che mette al centro la persona che apprende, attribuisce grande importanza alla relazione educativa e ai metodi didattici capaci di attivare le potenzialità di ogni alunno.

La centralità della persona che apprende trova il suo pieno significato nella scuola come comunità educativa: l'I.C. "Coluccio-Filocamo" è un ambiente di apprendimento che favorisce la collaborazione con il territorio (famiglie, enti locali, risorse sociali-culturali territoriali...). Inoltre l'I.C. è attento a una didattica inclusiva che integri le diversità attraverso la predisposizione di piani didattici personalizzati e valutazioni personalizzate.

La valutazione rientra nella funzione docente nella dimensione individuale e collegiale. Sono pertanto necessarie, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali:

- responsabilità educativa
- cura della documentazione e scelta dei relativi strumenti

Essa precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, assume pertanto una funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento.

***Ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.***

Essa è finalizzata al miglioramento degli apprendimenti, dell'offerta formativa, del servizio scolastico, delle professionalità.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (Decreto Ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica ai sensi dell'articolo I della legge n. 169/2008.

La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente [...] dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado.

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato.

Al fine di garantire equità e trasparenza, il Collegio dei Docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento allegati al PTOF e resi pubblici. Definisce, altresì, i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico. Il Collegio dei Docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio. (Nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017)

La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali:

- verificare l'acquisizione degli apprendimenti previsti dalla progettazione di classe e/o dal piano personalizzato;
- adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali e del gruppo classe;
- predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi;
- fornire agli alunni indicazioni per orientare l'impegno e sostenere l'apprendimento;
- promuovere l'autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà;
- fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico;
- comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai processi di apprendimento;

Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l'attuale quadro normativo, e sono competenza del gruppo docente responsabile delle classi:

- gli apprendimenti, ossia delle conoscenze e delle abilità disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola anche in base alle Indicazioni Nazionali;
- il comportamento, cioè della relazione con i compagni, con gli adulti e con l'ambiente;
- le competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro certificazione sulla base delle indicazioni e dei modelli predisposti dal MIUR.

### **3. Le fasi della valutazione.**

La valutazione accompagna e regola l'azione didattica rispetto alle capacità e agli esiti rilevati nel gruppo classe, sostiene i processi di apprendimento e di maturazione dell'alunno. Per questo si distinguono tre fasi fondamentali, che sottendono tre diverse funzioni:

- la valutazione iniziale o diagnostica è interessata a conoscere l'alunno per individualizzare il percorso di apprendimento con riferimento ai caratteri personali osservati (caratteristiche della personalità, atteggiamento nei confronti della scuola, ritmi e stili di apprendimento, motivazione, partecipazione, autonomia, conoscenze e abilità in ingresso...). Importante precisare che i risultati delle prove di ingresso vengono utilizzati come conoscenza dei livelli di apprendimento iniziale e non ai fini della valutazione complessiva.
- la valutazione intermedia o formativa accerta la dinamica degli apprendimenti rispetto agli obiettivi programmati, adegua la programmazione, progetta azioni di recupero, modifica all'occorrenza tempi e modalità, informa tempestivamente l'alunno e la sua famiglia circa il suo progresso, orientandone gli impegni;
- la valutazione finale o sommativa rileva l'incidenza formativa degli apprendimenti scolastici per lo sviluppo personale e sociale dell'alunno ed è sintetizzata in un voto o giudizio conclusivo (quadrimestrale o annuale).

È necessario tenere distinta l'azione di verifica periodica, che comporta l'accertamento degli apprendimenti disciplinari, dall'azione di valutazione quadrimestrale e finale, che, a partire dagli esiti formativi registrati, considera i processi complessivi di maturazione della personalità dell'alunno.

#### 4. Corrispondenza tra i livelli di apprendimento e il voto espresso in decimi per la singola disciplina.

<b>Con riferimento agli obiettivi di apprendimento delle singole discipline</b>	
<b>10/decimi</b>	Gli obiettivi programmati sono stati completamente raggiunti. L'alunno integra competenze e conoscenze con approfondimenti personali esposti anche criticamente su supporti di vario tipo. Dimostra ottime capacità di analisi, sintesi e rielaborazione coadiuvate da senso critico e brillante capacità espositiva. Organizza le attività e il proprio lavoro autonomamente.
<b>9/decimi</b>	Gli obiettivi programmati sono stati completamente raggiunti. L'alunno esprime le proprie conoscenze in modo corretto, chiaro ed esauriente, utilizza autonomamente linguaggi specifici ed è in grado di applicare autonomamente quanto acquisito. Organizza le attività e il proprio lavoro autonomamente.
<b>8/decimi</b>	Gli obiettivi programmati sono stati complessivamente raggiunti e in maniera esauriente. L'alunno è in grado di esprimersi correttamente e con lessico adeguato al contesto; ha un apprezzabile livello di conoscenze che mette in pratica nella maggior parte dei casi autonomamente, possiede un metodo di studio adatto al contesto. Organizza la propria attività e il proprio lavoro in maniera autonoma.
<b>7/decimi</b>	Gli obiettivi programmati sono stati globalmente raggiunti. L'alunno riesce a comprendere gli aspetti fondamentali di un problema e ne coglie i collegamenti con le proprie conoscenze, anche se talvolta necessita di essere guidato nell'applicazione. Generalmente è in grado di risolvere i quesiti proposti utilizzando linguaggi specifici. Riconosce i propri limiti ma cerca di superarli con successo.
<b>6/decimi</b>	Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti nei loro livelli minimi per consentire il proseguimento del percorso formativo. L'alunno si esprime in un linguaggio accettabile anche se in alcuni casi va seguito e guidato nella rielaborazione e applicazione delle conoscenze acquisite.
<b>5/decimi</b>	Gli obiettivi programmati sono stati parzialmente raggiunti. L'alunno, solo se guidato, è in grado di stabilire semplici collegamenti tra le conoscenze acquisite nei loro livelli minimi ed essenziali, talvolta tali contenuti appaiono disorganici e superficiali. L'apprendimento risente di difficoltà e di limiti nella comprensione dei contenuti fondamentali, tuttavia attraverso interventi didattici personalizzati, l'alunno è in grado di conseguire gli obiettivi richiesti e recuperare le lacune pregresse.
<b>4/decimi</b>	Gli obiettivi programmati non sono stati raggiunti nemmeno nei loro livelli minimi. L'allievo non è in grado di stabilire collegamenti tra le varie conoscenze acquisite che appaiono superficiali e talvolta scarse o nulle. Manca un metodo di studio adeguato. L'apprendimento risente di difficoltà strumentali e di limiti nella comprensione dei contenuti fondamentali. Nei compiti richiesti appare disorientato e necessita di interventi individualizzati per recuperare almeno in parte le lacune pregresse.

	<p>Talvolta però tali interventi non consentono nemmeno in parte il recupero delle lacune pregresse.</p> <p>Ha dimostrato impegno superficiale e discontinuo e modesta applicazione, per cui non è stato in grado di cogliere gli stimoli e le opportunità di recupero che gli sono stati offerti, non colmando le lacune della sua preparazione e peggiorando il suo profilo iniziale. Ha manifestato un comportamento proprio di un allievo ancora immaturo e superficiale.</p>
--	---

Questa rubrica sarà utilizzata anche dagli insegnanti di R.C. e di A.A. per le valutazioni.

## 5. Criteri di valutazione del comportamento.

INDICATORI DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO	GIUDIZIO SINTETICO
<p>Interesse vivo e costante; partecipazione assidua alle lezioni; responsabilità e autodisciplina nel lavoro scolastico e domestico; regolare e serio svolgimento dei compiti scolastici; comportamento corretto e rispettoso; interazione attiva e costruttiva nel gruppo classe; pieno rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente; consapevole accettazione della diversità; scrupoloso rispetto delle regole di classe, del patto educativo di corresponsabilità, delle norme di sicurezza.</p>	<b>OTTIMO</b>
<p>Vivo interesse e attiva partecipazione alle lezioni; costante adempimento dei lavori scolastici; comportamento corretto ed educato; ruolo positivo e di collaborazione nel gruppo classe; pieno rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente; consapevole accettazione della diversità; scrupoloso rispetto delle regole di classe, del patto educativo di corresponsabilità, delle norme di sicurezza.</p>	<b>DISTINTO</b>
<p>Attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; regolare svolgimento dei compiti assegnati; comportamento per lo più corretto ed educato; rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente; adeguata accettazione della diversità; osservanza regolare delle regole di classe e del patto educativo di corresponsabilità.</p>	<b>BUONO</b>
<p>Episodi di inosservanza del patto educativo di corresponsabilità; partecipazione non sempre attiva alle attività scolastiche; episodi di disturbo delle lezioni, al massimo segnalati da poche e limitate note disciplinari; comportamento globalmente accettabile e disponibile ad ascoltare i richiami.</p>	<b>DISCRETO</b>
<p>Episodi frequenti di inosservanza del patto educativo di corresponsabilità; discontinua partecipazione alle attività scolastiche, frequente disturbo delle lezioni, segnalato da un certo numero di note disciplinari; rapporti problematici e comportamento poco corretto verso compagni, docenti e personale scolastico.</p>	<b>SUFFICIENTE</b>

<p>Episodi numerosi di inosservanza del patto educativo di corresponsabilità, sanzionati da note disciplinari, sospensioni o altro; scarsa disponibilità a modificare gli atteggiamenti negativi nonostante richiami, sanzioni disciplinari e coinvolgimento della famiglia; non adeguata partecipazione alle attività scolastiche; comportamento scorretto verso compagni, docenti e personale scolastico.</p>	<p><b>INSUFFICIENTE</b></p>
---	-----------------------------

## 6. Ammissione/non ammissione alla classe successiva e all'esame di stato.

**Ammissione:** anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

**Non ammissione:** se deliberata a maggioranza in sede di scrutinio e comprovati da specifica motivazione.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 del D.lgs. n. 62/2017 in termini di "validità dell'anno scolastico" (frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado) e quanto previsto dal Collegio dei Docenti, in deroga al medesimo articolo, la **NON AMMISSIONE alla classe successiva e all'Esame di Stato** è prevista nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998) e come contemplato nel Regolamento di Disciplina della Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto.

Il Consiglio di classe "può deliberare, con adeguata motivazione, la **non ammissione alla classe successiva o all'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione** (art. 6 D.lgs. 62/2017), "nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). "La non ammissione viene deliberata a maggioranza" (C.M. 1865/2017).

Qualora si registrino carenze in una o più discipline, per **decidere l'ammissione/non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato**, il Consiglio di classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno considerandone:

a) **la situazione di partenza** tenendo conto di:

- situazioni certificate di disturbi di apprendimento;
- svantaggio o deprivazione sociale/culturale;
- difficoltà psicologiche non diagnosticate come psicopatologie;

b) **l'andamento nel corso dell'anno** tenendo conto:

- del progresso rispetto alla situazione di partenza
- del grado complessivo di conseguimento degli obiettivi del curriculum;
- del grado di maturazione delle competenze di base;
- di eventuali motivi di salute di consistente disagio psicologico che hanno influito sul rendimento scolastico;
- della possibilità di completare nell'immediato futuro il raggiungimento degli obiettivi propri delle discipline;
- di interventi di recupero/sostegno che si siano rivelati produttivi;
- delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;

c) **gli indicatori comportamentali** tenendo conto.

- della costanza, dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
- della frequenza assidua e della partecipazione attiva alla vita scolastica;
- dell'impegno e della volontà di migliorare;
- dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici,
- del comportamento corretto e collaborativo.

Dopo aver attentamente valutato il quadro complessivo dell'alunno, al solo scopo di creare le condizioni per attivare/riattivare un processo positivo (con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali), al fine di garantire il raggiungimento dei prerequisiti necessari al proseguimento del percorso scolastico e al perseguimento del successo formativo dell'alunno, il **Consiglio di Classe può deliberare a maggioranza la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.**

Fermo restando, per il Consiglio di Classe, l'obbligo di verbalizzare debitamente le motivazioni della decisione, il Collegio dei Docenti fissa i seguenti **criteri di non ammissione**:

- presenza di **TRE** insufficienze gravi (**voto 4**) nelle seguenti discipline: Italiano, Matematica, Lingua Inglese, tali da determinare una evidente carenza nella preparazione complessiva e nello sviluppo di competenze;
- presenza di **CINQUE** insufficienze, delle quali **DUE** gravi (**voto 4**) e **TRE** lievi (**voto 5**), pertanto l'allievo che abbia riportato SEI o più insufficienze che siano gravi (voto 4) o lievi (voto 5) non è ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- diffuse carenze nelle conoscenze e abilità propedeutiche ad apprendimenti fondamentali;
- esito negativo degli interventi documentati di recupero messi in atto;
- mancati processi di miglioramento nello sviluppo culturale, personale e sociale dell'alunno, pur in presenza di stimoli individualizzati;
- gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativi al comportamento e, in particolare, alle voci che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno.
- mancanza di frequenza continua e persistente, non giustificata da adeguata motivazione.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

La non ammissione si concepisce:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi.

## 7. Eventuale ammissione alla classe successiva in deroga ai summenzionati criteri.

Il Consiglio di classe, con decisione assunta a maggioranza, può decidere l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato anche in deroga ai summenzionati criteri in presenza delle seguenti motivazioni valide e condivise:

- documentati problemi di salute (secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti) che abbiano compromesso negativamente l'esito finale;
- potenziamento, sulla base delle proprie potenzialità e attitudini, dello studio personale attraverso un impegno costante, migliorando il livello di apprendimento rispetto alla situazione di partenza;
- atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte nel corso dell'anno scolastico;
- partecipazione e continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa.
- alunni non italofoeni arrivati in corso d'anno
- un eventuale trattenimento alla scuola secondaria di I grado non gioverebbe alla maturazione personale.

Si precisa che l'eventuale deroga rappresenta un fatto eccezionale ed individuale e non deve rappresentare un termine di paragone con altri casi con il medesimo numero di discipline non sufficienti, per i quali, in assenza delle predette condizioni, continuano ad essere applicati i criteri summenzionati.

Nel caso di:

- alunni stranieri neo-arrivati dall'estero (NAI) o rientrati dopo una lunga permanenza all'estero
- allievi che richiedono tempi molto lunghi nell'apprendimento della lingua italiana
- allievi con scarsa scolarizzazione nel paese di origine.

Il Consiglio di Classe, considerando che *"i tempi di apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico"*, può dare una valutazione SUFFICIENTE in tutte le discipline, promuovendo l'alunno alla classe successiva e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il Consiglio di Classe a prendere tale decisione, finalizzata a concedere il tempo necessario per valutare nel corso dell'anno successivo i progressi dell'allievo. Tale procedura appare particolarmente importante nei casi di allievi con età superiore di uno o più anni rispetto ai compagni di classe.

Nell'ottica formativa della valutazione è opportuno considerare **indicatori comuni** che concorrano a valutare:

- il percorso scolastico pregresso
- la motivazione ad apprendere
- la regolarità della frequenza
- l'impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche
- la progressione e la potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento

È inoltre indispensabile tener conto:

- delle conoscenze e competenze raggiunte in base alla personalizzazione dei percorsi, relativamente ai contenuti essenziali disciplinari previsti per la classe.

La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.

Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione.

## **8. Strategie ed azioni per il recupero e il miglioramento degli apprendimenti.**

**Dopo le operazioni di scrutinio**, intermedio e finale, a seguito delle valutazioni periodiche, per gli alunni in situazione di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, il Consiglio di Classe procede come segue:

- a. comunica tempestivamente alla famiglia le difficoltà dell'alunno precisando le discipline in cui è insufficiente;
- b. attiva, in orario curricolare, percorsi individualizzati per recuperare le carenze rilevate;
- c. offre all' alunno la possibilità di frequentare corsi di recupero in orario extracurricolare (ove attivato);
- d. monitora la situazione verbalizzando i progressi e le difficoltà;
- e. comunica alle famiglie l'evolversi della situazione didattica attraverso specifici colloqui.

## **9. Attribuzione del voto di ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.**

La disciplina dell'Esame di Stato è regolata dal D.M. n. 741 del 03/10/2107 secondo quanto previsto agli artt. 5, 6, 7 del D.lgs. n.62/2017.

### **Ammissione all'Esame di Stato**

Secondo quanto disposto dall'art. 1 del D.M. citato, "in sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti la classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall' ordinamento della Scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'art. 4, commi 6 e 9bis, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249;
- c) aver partecipato alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'INVALSI.

La C.M. n. 1865 del 10/10/2017 precisa: "Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati [...].

Il Consiglio di Classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10".

Il voto di ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è espresso in decimi e sintetizza il percorso di crescita culturale, personale e sociale compiuto dall'alunno nel corso di studi alla scuola secondaria di primo grado nonché il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito al termine del ciclo di istruzione. Nel formulare il voto di ammissione di ogni alunno all'Esame di Stato, il Consiglio di Classe terrà conto dei seguenti criteri, deliberati dal Collegio docenti:

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ad alunne ed alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale ed in conformità con i criteri definiti dal Collegio Docenti, un voto di ammissione all'esame di stato.

Tale voto non può utilizzare frazioni decimali, può essere inferiore a sei decimi e concorre alla determinazione del voto finale d'esame.

Per la definizione del voto di ammissione si adotta il seguente criterio:

1. Media ponderata delle medie finali dei tre anni.

Peso delle singole medie dei voti del documento finale di valutazione

- **primo anno 20%;**
- **secondo anno 30%;**
- **terzo anno 50%.**

Le medie dei singoli anni tengono conto di due cifre dopo la virgola.

La media finale, dovendo essere un numero intero, viene arrotondata al voto inferiore se il numero dopo la virgola è compreso fra 0 e 49, al voto superiore se il numero dopo la virgola è compreso fra 50 e 99.

Le medie tengono conto del voto di condotta solo per gli anni scolastici in cui lo stesso era espresso in forma numerica.

2. Giudizio del comportamento dell'ultimo anno;
3. Impegno e partecipazione nelle attività di lavoro/studio a casa/scuola nel corso del triennio;
4. Metodo di lavoro nel corso del triennio;
5. Livello di apprendimento raggiunto nel corso del triennio;
6. Progressi nell'apprendimento nel corso del triennio;
7. Curricolo scolastico.

<b>Voto di ammissione – 10</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Media dei voti calcolata secondo il criterio predefinito &gt; 9.49;</li> <li>2. Giudizio di comportamento dell'ultimo anno: esemplare / maturo e responsabile</li> <li>3. Nel corso del triennio l'impegno e la partecipazione sono stati attivi, costanti, accurati, propositivi e responsabili a volte oltre le richieste sia a scuola sia a casa;</li> <li>4. Nel corso del triennio il metodo di lavoro è diventato efficace, puntuale, autonomo, personale e proficuo;</li> <li>5. Nel corso del triennio il livello di apprendimento è stato elevato, consolidato e sicuro. Le conoscenze appaiono ora approfondite e denotano un notevole bagaglio culturale, rielaborato in modo critico e/o personale;</li> <li>6. Nel corso del triennio si è notata una costante e positiva evoluzione degli atteggiamenti e degli apprendimenti rispetto alla buona situazione di partenza / mantenimento della situazione di partenza nonché lo sviluppo della capacità di imparare ad apprendere e di autovalutazione;</li> <li>7. Nel corso del triennio è stato sempre ammesso alla classe successiva senza segnalazione di lacune.</li> </ol>
<b>Voto di ammissione – 9</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Media dei voti calcolata secondo il criterio predefinito tra 8.50 e 9.49;</li> <li>2. Giudizio di comportamento dell'ultimo anno: esemplare / maturo e responsabile/ responsabile</li> <li>3. Nel corso del triennio l'impegno e la partecipazione sono stati attivi e significativi oltre che accurati e costanti sia a scuola sia a casa;</li> <li>4. Nel corso del triennio il metodo di lavoro è diventato produttivo puntuale, autonomo ed efficace,</li> <li>5. Nel corso del triennio il livello di apprendimento si è fatto ricco e con interessi autonomi e approfondimenti / rielaborazioni personali;</li> <li>6. Nel corso del triennio si è notata un'evoluzione positiva degli atteggiamenti e degli apprendimenti, rispetto alla discreta situazione di partenza / mantenimento del buon livello di partenza nonché lo sviluppo della capacità di imparare ad apprendere e di autovalutazione;</li> <li>7. Nel corso del triennio è stato sempre ammesso alla classe successiva senza segnalazione di lacune.</li> </ol>
<b>Voto di ammissione – 8</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Media dei voti calcolata secondo il criterio predefinito tra 7.50 e 8.49;</li> <li>2. Giudizio di comportamento dell'ultimo anno: maturo e responsabile / responsabile</li> <li>3. Nel corso del triennio l'impegno e la partecipazione sono stati attivi e costruttivi oltre che adeguati alle richieste sia a scuola sia a casa;</li> <li>4. Nel corso del triennio il metodo di lavoro è stato sempre più preciso e autonomo;</li> <li>5. Nel corso del triennio il livello di apprendimento è stato soddisfacente, in alcuni casi da approfondire;</li> <li>6. Nel corso del triennio si è notata un'evoluzione positiva / un consolidamento degli atteggiamenti e degli apprendimenti, raggiungendo sostanzialmente gli obiettivi prefissati nel corso dei tre anni e maturando via via la capacità di imparare ad apprendere e ponendo le basi per l'autovalutazione;</li> <li>7. Nel corso del triennio è stato sempre ammesso alla classe successiva con non più di due segnalazioni nel triennio.</li> </ol>
<b>Voto di ammissione – 7</b>

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Media dei voti calcolata secondo il criterio predefinito tra 6.50 e 7.49;</li> <li>2. Giudizio di comportamento dell'ultimo anno: responsabile / non è stato sempre corretto</li> <li>3. Nel corso del triennio l'impegno e la partecipazione non sono sempre stati adeguati, a volte da sollecitare, dispersivi o settoriali/limitati all'ambito scolastico ma generalmente accettabili;</li> <li>4. Nel corso del triennio il metodo di lavoro è diventato accettabile: avviato verso l'autonomia;</li> <li>5. Nel corso del triennio il livello di apprendimento è stato a volte al di sotto delle richieste, senza approfondimenti personali o rielaborazioni critiche;</li> <li>6. Nel corso del triennio si è notato un sostanziale equilibrio delle condizioni di partenza salvo qualche contesto di positiva evoluzione / regresso.</li> <li>7. Nel corso del triennio è stato sempre ammesso alla classe successiva con non più di tre segnalazioni nel triennio.</li> </ol>
<b>Voto di ammissione – 6</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Media dei voti calcolata secondo il criterio predefinito tra 5.50 e 6.49;</li> <li>2. Giudizio di comportamento dell'ultimo anno: non è stato sempre corretto / poco corretto;</li> <li>3. Nel corso del triennio l'impegno e la partecipazione sono stati adeguati solo in alcune discipline/aree disciplinari, non sempre autonomi e a tratti passivi e non approfonditi;</li> <li>4. Nel corso del triennio il metodo di lavoro è rimasto a volte impreciso e non sempre autonomo;</li> <li>5. Nel corso del triennio il livello di apprendimento è stato generalmente superficiale e a tratti lacunoso, mnemonico/ con qualche lacuna;</li> <li>6. Nel corso del triennio si è notato un sostanziale equilibrio delle condizioni di partenza con un raggiungimento parziale degli obiettivi proposti;</li> <li>7. Nel corso del triennio è stato sempre ammesso alla classe successiva con al massimo quattro segnalazioni nel triennio / una ripetenza.</li> </ol>
<b>Voto di ammissione – 5</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Media dei voti calcolata secondo il criterio predefinito tra 4.50 e 5.49;</li> <li>2. Giudizio di comportamento dell'ultimo anno: è stato poco corretto / non è stato corretto;</li> <li>3. Nel corso del triennio l'impegno e la partecipazione sono stati passivi e superficiali da guidare e sollecitare nella maggior parte delle discipline;</li> <li>4. Nel corso del triennio il metodo di lavoro è rimasto disordinato, impreciso meccanico a volte impreciso e non autonomo;</li> <li>5. Nel corso del triennio il livello di apprendimento è stato generalmente superficiale e a tratti lacunoso o mnemonico/ a volte superficiale;</li> <li>6. Nel corso del triennio si è notato un sostanziale equilibrio delle condizioni di partenza / raggiungimento parziale degli obiettivi proposti o un regresso delle stesse;</li> <li>7. Nel corso del triennio è stato ammesso alla classe successiva con più di quattro segnalazioni nel triennio / una / due ripetenze.</li> </ol>

## **10.Valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.**

Particolare attenzione verrà data nella valutazione degli alunni certificati ai sensi delle Legge 104/90 e della Legge 170/2010, o ai quali il Consiglio di Classe riconosce, in accordo con la famiglia, un bisogno educativo speciale.

### **ALUNNI CON PEI (Piano Educativo Individualizzato)**

La valutazione degli alunni terrà conto di quanto previsto nel PEI, che rappresenta il prospetto di programmazione annuale di intervento educativo-didattico, con obiettivi, attività, metodologia e verifica, ritenuti più idonei per l'alunno stesso.

La valutazione è riferita a:

- autonomia personale e didattico-operativa
- consapevolezza e partecipazione attiva al proprio percorso di apprendimento
- rispetto delle regole
- socializzazione per i quali sarà prevista una valutazione specifica.
- le discipline
- le attività svolte

PROVE INVALSI: gli alunni con disabilità sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere misure compensative o dispensative, specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

PROVE D'ESAME: gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI.

PROVE D'ESAME DIFFERENZIATE: su valutazione della Commissione, la sottocommissione può predisporre prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO: è rilasciato agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami ed è valido come titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

DIPLOMA FINALE: nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. (Rif. Art. 11 D.Lgs. 62/17 Art. 14 D.M. 741/17).

## **Alunni con PDP (Piano Didattico Personalizzato).**

In base alla Legge 170/2010 gli alunni con DSA (Disturbo specifico dell'apprendimento), sono considerati alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) ed in quanto tali hanno diritto ad una serie di interventi specifici da parte della scuola consistenti in misure dispensative e misure compensative. Questi interventi sono previsti nel PDP, la programmazione educativa che tiene conto delle specifiche peculiarità segnalate nella diagnosi.

Il PDP è un patto d'intesa fra docenti, famiglia e istituzioni socio-sanitarie nel quale devono essere individuati e definiti gli strumenti dispensativi e compensativi necessari all'alunno per raggiungere in autonomia e serenità il successo formativo.

Nella pratica didattica sarà pertanto consentito l'utilizzo di tutte le misure dispensative e/o compensative previste nei singoli PDP.

La valutazione per gli alunni con DSA è effettuata tenendo conto del PDP.

PROVE INVALSI: gli alunni con DSA sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

PROVE D'ESAME: per gli alunni con DSA la commissione può prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari, l'utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici (ma solo se impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame), senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA «SOSTITUTIVA»: se la certificazione di DSA prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera, senza che venga pregiudicata la validità dell'esame.

DISPENSA DALLA PROVA DI LINGUA STRANIERA: in casi di certificata particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, si può esonerare dalle lingue straniere l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

DIPLOMA FINALE: nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. (Rif. Art. 11 D.Lgs. 62/17 Art. 14 D.M. 741/17).

## **11. La certificazione delle competenze.**

La certificazione delle competenze è rilasciata al **termine del primo ciclo di istruzione agli alunni che superano l'esame di Stato. La certificazione è** redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnata alla famiglia dell'alunno al superamento dell'Esame di Stato (completa della certificazione delle competenze rilasciata dall'INVALSI).

È adottato il *Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione*, così come previsto dal D.M. 742/17, art. 4.

Il modello è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica.

Lo stesso è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.

Per gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. (Rif. Artt. 1 e 9 D.Lgs. 62/17 D.M. 742/17).

## **12. Validità.**

I presenti criteri hanno validità a partire dall'A.S. 2022/2023 e per gli anni scolastici successivi fino ad intervento di nuova delibera del Collegio Docenti che li sostituisca e/o modifichi e ne stabilisca la cessazione degli effetti.